



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella Camera di consiglio del 26 novembre 2020

composta dai magistrati:

Dott. Antonio CONTU - Presidente
Dott. Fabio CAMPOFILONI - Referendario (relatore)
Dott.ssa Cristiana CREMONESI - Referendaria
Dott. Matteo SANTUCCI - Referendario

ha emanato la seguente deliberazione concernente il

RENDICONTO 2020
GRUPPO CONSILIARE REGIONALE "MOVIMENTO 5 STELLE"
(art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, D.L. n. 174/2012)

Visti gli artt. 81, 97, 100, 117, 119 Cost.;

Visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e s.m.i., recante il "*Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti*";

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14, che ha approvato il "*Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*", come modificata, dapprima, con le deliberazioni delle Sezioni Riunite del 3 luglio 2003, n. 2 e del 17 dicembre 2004, n. 1, nonché con deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti del 11 giugno 2008, n. 229 e, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza del 24 giugno 2011;

Visto l'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, e 2, comma 1, lett. g) e h), Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, concernenti il controllo sui rendiconti dei Gruppi Consiliari dei Consigli Regionali, nonché l'art. 2, comma 1, lett. g) e h) relative alle misure di contenimento della relativa spesa;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012, recante *“Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213”*;

Vista la sentenza della Corte costituzionale, 6 marzo 2014, n. 39;

Viste le deliberazioni della Sezione delle autonomie della Corte dei conti, 3 aprile 2013, n. 12/QMIG e 5 luglio 2013, n. 15/QMIG, concernenti le modalità di controllo dei rendiconti dei gruppi consiliari da parte delle Sezioni regionali;

Vista la legge regionale Marche 10 agosto 1988, n. 34, avente ad oggetto *“Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”* e s.m.i.;

Vista la legge regionale Marche 26 aprile 2016, n. 9 recante *“Abolizione del contributo per il funzionamento di gruppi consiliari e modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”*;

Visto il Regolamento per l’amministrazione del bilancio del Consiglio regionale Marche, approvato nella seduta del 22 luglio 1971 e pubblicato nel b.u.r. nn. 6-7-8 del 30 dicembre 1971;

Visti gli artt. 16 e 17 del Regolamento interno del Consiglio regionale Marche approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 21 dicembre 1979 ed emanato con decreto del Presidente del Consiglio regionale, pubblicato nel b.u.r. n. 6 del 16 gennaio 1980;

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa delle Marche n. 516 del 10 novembre 2011, concernente i criteri per la relazione annuale sull’utilizzo dei fondi da parte dei gruppi consiliari, successivamente modificata con delibera n. 1263 del 16 gennaio 2014;

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa delle Marche n. 2/2 del 7 luglio 2015, recante *“Costituzione gruppi consiliari verifica sussistenza requisiti – Art. 16 Regolamento interno”*, successivamente modificata dalle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 6/3 del 9 luglio 2015, e n. 22/6 del 28 luglio 2015;

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa delle Marche n. 13/4 del 9 novembre 2020, concernente *“Rendiconto dei gruppi consiliari relativi all’esercizio 2019 – Presa d’atto”*;

Vista la nota prot. n. 6704 del 10 novembre 2020 con cui il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti dei gruppi consiliari regionali, tra cui il rendiconto del Gruppo consiliare MOVIMENTO 5 STELLE con i relativi allegati, acquisita agli atti con prot. n. 3020 del 12 novembre 2020;

Vista la nota presidenziale di convocazione dell'odierna camera di consiglio;

Vista la circolare del Segretario generale della Corte dei conti, 20 marzo 2020, n. 11;

Visto l'art. 85, comma 8-bis, Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (conv. in Legge 14 aprile 2020, n. 27), come mod. dall'art. 26-ter Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (conv. in Legge 13 ottobre 2020, n. 126);

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti, 1 aprile 2020, n. 139;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020;

Vista il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020;

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 287 del 27 ottobre 2020;

Udito il relatore, Dott. Fabio Campofiloni;

PREMESSO IN FATTO

In data 12 novembre 2020 sono pervenuti a questa Sezione i rendiconti annuali dei gruppi consiliari regionali, unitamente ai relativi allegati, riferiti all'esercizio finanziario 2020, per la loro sottoposizione, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, al controllo di regolarità, secondo le modalità e per gli effetti previsti dall'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, D.L. 174/2012, sulla base delle apposite Linee guida deliberate dalla Conferenza permanente Stato-Regioni e recepite con il DPCM 21 dicembre 2012, tenuto altresì conto di quanto stabilito da Corte cost., sent. 6 marzo 2014, n. 39.

Il rendiconto del Gruppo consiliare MOVIMENTO 5 STELLE per l'esercizio 2020, presenta le seguenti risultanze contabili:

Entrate disponibili nell'esercizio		
1	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	
2	Fondi trasferiti per spese di personale	
3	Altre entrate	3,00
4	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	17.340,46
5	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	

TOTALE ENTRATE €		17.343,46
Uscite pagate nell'esercizio		
1	Spese per il personale sostenute dal gruppo	
2	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	
3	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	
4	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	
5	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	
6	Spese consulenze, studi e incarichi	
7	Spese postali e telegrafiche	
8	Spese telefoniche e di trasmissione dati	
9	Spese di cancelleria e stampanti	
10	Spese per duplicazione e stampa	
11	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	
12	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	
13	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	
14	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	
15	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	
16	Altre spese	
TOTALE USCITE €		243,15
FONDO FINALE DI CASSA €		17.100,31

CONSIDERATO IN DIRITTO

Come noto, l'art. 1, comma 9 e ss., D.L. n. 174/2012 ha intestato alle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo sulla regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali, definendone, al contempo, modalità e tempistica.

In particolare, conformemente alle coordinate interpretative offerte da Corte cost., sent. 6 marzo 2014, n. 39, tale controllo è essenzialmente incentrato sulla corretta formazione del conto, nonché sulla completezza della documentazione allegata e sull'adeguata rappresentazione dei fatti di gestione, conformemente alla normativa statale e regionale di riferimento.

In particolare, con il DPCM 21 dicembre 2012, adottato ai sensi del predetto art. 1, comma 9, D.L. n. 174/2012, sono state recepite le Linee guida elaborate dalla Conferenza Stato-Regioni in data 6 dicembre 2012 ed è stato adottato un modello uniforme di

rendicontazione annuale cui ciascun gruppo consiliare è tenuto a conformare la predisposizione del proprio rendiconto.

Le modalità di calcolo per l'assegnazione di contributi pubblici ai gruppi consiliari e la tipologia di spese ammesse a rendicontazione sono disciplinate dalla L.R. Marche n. 34/1988, oggetto di plurime rivisitazioni a partire dalla legge regionale n. 43/2012 e, da ultimo, definitivamente riformata per effetto dell'approvazione della L.R. Marche n. 9/2016, che ha abolito il contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari a partire dal 1 maggio 2016.

Ciò nondimeno, l'art. 4, comma 2, L.R. Marche n. 9/2016 ha previsto che i contributi corrisposti fino al 30 aprile 2016 (e quantificati in euro 5.000,00 annui per ciascun componente: v. art. 4, comma 3 cit.) debbano essere utilizzati entro la X legislatura, donde il permanere di tale attualità forma di controllo da parte di questa Sezione.

Per quanto concerne la tipologia di spese ammesse a rendicontazione, i contributi trasferiti ai gruppi consiliari ai sensi dell'art. 1 L.R. Marche n. 34/1988 riguardano esclusivamente il funzionamento degli stessi, in quanto:

- le spese del personale assegnato ai gruppi consiliari sono a carico del bilancio regionale (art. 4 L.R. Marche n. 34/1988);
- l'Ufficio di Presidenza assegna in uso gratuito ai gruppi consiliari una sede, nonché l'arredo e altri beni, e provvede, con spese a carico del bilancio consiliare, alla dotazione dei servizi e della strumentazione necessaria per l'attività dei gruppi. Con delibera n. 21/6 del 28 luglio 2015, l'Ufficio di Presidenza ha ridotto, a decorrere dal 1 agosto 2015, i limiti massimi di spesa annua per l'utilizzo del servizio postale dell'Assemblea legislativa da parte dei consiglieri e dei gruppi consiliari;
- ai consiglieri regionali spetta un "*rimborso spese per l'espletamento del mandato*", composto da una quota fissa e da una quota variabile in relazione alla distanza tra il Comune di residenza e la sede consiliare, comunque commisurata all'effettiva presenza del consigliere presso la sede (L.R. Marche n. 23/1995).

Nel dettaglio, alla stregua di quanto disposto dall'art. 2 L.R. Marche n. 19/2014 e dagli artt. 3 e 4 L.R. Marche n. 9/2016, ai contributi corrisposti fino al 30 aprile 2016 e, comunque, utilizzati entro la X legislatura, si applicano le disposizioni degli art. 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis L.R. Marche n. 34/1988. In particolare, secondo il citato art. 1-bis:

"1. I contributi di cui all'articolo 1 possono essere utilizzati esclusivamente per:

- a) *l'organizzazione, lo svolgimento e la partecipazione a convegni, manifestazioni ed altre iniziative pubbliche volte a diffondere, a discutere ed elaborare le proposte e le attività del gruppo;*
- b) *l'effettuazione di studi e ricerche su temi di interesse regionale finalizzati allo svolgimento dell'attività di competenza del gruppo;*
- c) *la realizzazione e diffusione di pubblicazioni edite dal gruppo in forma cartacea e digitale, ivi inclusi manifesti e altro materiale informativo;*
- d) *l'acquisto di giornali, periodici e altre pubblicazioni su tematiche di interesse per l'attività del gruppo;*
- e) *spese postali e di cancelleria;*
- f) *il rimborso al personale del gruppo delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano a carico del bilancio del Consiglio.*

2. I contributi di cui all'articolo 1 sono altresì utilizzabili per le spese indicate nelle linee guida definite ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del d.l. 174/2012 convertito in legge 213/2012".

Parimenti, a mente della novella recata dall'art. 4 L.R. Marche n. 9/2016, ai controlli in parola continua ad applicarsi la disciplina di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 516 del 10 novembre 2011, successivamente modificata dalla delibera n. 1263 del 16 gennaio 2014, relativa alle modalità di rendicontazione delle entrate e delle spese dei gruppi, all'obbligo della tenuta del libro-giornale e della tracciabilità dei pagamenti di importo superiore a cinquecento euro, all'elenco dei documenti da allegare al rendiconto nonché alle procedure da seguire in caso di modifica della presidenza del gruppo.

Il controllo si svolge sul rendiconto annuale, così come previsto dall'art. 1, comma 9, D.L. n. 174/2012.

Più precisamente, l'art. 2 L.R. Marche n. 34/88 stabilisce che i gruppi consiliari devono presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, il rendiconto relativo all'esercizio precedente all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, redatto secondo le linee guida dettate dalla Conferenza Stato-Regioni. I rendiconti dei gruppi sono trasmessi dal Presidente del Consiglio alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai fini della verifica di regolarità prevista dall'art. 1, commi 10 e ss., D.L. n. 174/2012.

L'art. 2, comma 4-bis, L.R. Marche n. 34/1988 (introdotto dall'art. 3 L.R. Marche n. 36/2014) disciplina espressamente l'ipotesi di interruzione infrannuale del ciclo di gestione, prevedendo che *"Nell'anno in cui cade il termine di ciascuna legislatura regionale, i*

gruppi consiliari presentano all'Ufficio di Presidenza i rendiconti relativi alla gestione compiuta fino alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, entro dieci giorni dalla data stessa. Il Presidente del Consiglio li trasmette alla competente sezione di controllo della Corte dei conti entro i successivi dieci giorni".

Pertanto, l'obbligo di rendicontazione a carico di ciascun gruppo consiliare è legato all'effettivo periodo di operatività dello stesso che, in linea generale, coincide con l'esercizio annuale; tuttavia, nei casi in cui si verifichino le ipotesi di scioglimento del gruppo o del termine della legislatura, necessariamente l'obbligo di rendicontazione riguarda il più ristretto arco temporale in cui si è svolta l'attività del gruppo, decorrente dalla data di inizio esercizio (o di costituzione del gruppo) alla data di cessazione della legislatura (o scioglimento del gruppo).

Nel caso che ci occupa, a seguito del rinnovo del Consiglio regionale, il principio di annualità stabilito dall'art. 1, comma 10, D.L. n. 174/2012 deve intendersi correttamente riferito al solo periodo intercorrente tra il 1 gennaio e la data delle elezioni (21 settembre del 2020).

La citata delibera n. 516/2011, inoltre, ha definito anche i criteri per la tenuta e conservazione dei documenti contabili da parte dei gruppi assembleari. In particolare, al punto 8, lett. e) del deliberato stabilisce che *"al termine della legislatura, o nel caso di cessazione di un gruppo, i beni durevoli acquistati nel periodo e tutta la documentazione contabile dovrà essere consegnata al Dirigente competente. Il presidente del gruppo o suo delegato in presenza dei responsabili delle P.O. interessate e del Dirigente competente in materia, redigerà il verbale di consegna con l'elencazione dei documenti contabili e dei beni. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente del gruppo e dal Dirigente competente. I documenti saranno trasmessi per la conservazione nelle forme e nei termini stabiliti dalle norme vigenti in materia, all'Archiviazione generale dell'Assemblea".*

Sulla base di tali principi, la Sezione ha proceduto all'esame della documentazione inviata dal gruppo consiliare MOVIMENTO 5 STELLE.

L'esame del rendiconto ha riscontrato il rispetto della richiamata normativa statale e regionale e dei principi contabili di veridicità e correttezza, come espressamente codificati dal D.P.C.M. 21 dicembre 2012, nonché dei criteri della coerenza e dell'inerenza della

spesa all'attività del gruppo consiliare, tenuto conto delle indicazioni interpretative delineate da Corte cost., sent. 6 marzo 2014, n. 39.

È stata altresì riscontrata la completezza della documentazione e la regolarità del conto. Inoltre, le singole spese sostenute dal gruppo non hanno evidenziato profili di irregolarità e sono risultate conformi alle disposizioni normative e regolamentari come sopra richiamate, che costituiscono il parametro della loro legittimità.

Infine, si prende atto che il gruppo ha provveduto a chiudere il conto corrente bancario ad esso intestato e a riversare il saldo finale della residua giacenza di cassa nel conto corrente dell'Assemblea legislativa regionale.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per le Marche, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, dichiara la regolarità del rendiconto del Gruppo consiliare MOVIMENTO 5 STELLE relativo all'esercizio 2020 (periodo dal 1 gennaio al 21 settembre del 2020).

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione al Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa delle Marche e al Presidente del Gruppo interessato.

Così deliberato nella camera di consiglio del 26 novembre 2020, con collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 85, comma 8-bis, D.L. 18/2020, come modificato dall'art. 26-ter D.L. 104/2020 (conv. in L. 126/2020).

Il Relatore

Fabio Campofiloni

f.to digitalmente

Il Presidente

Antonio Contu

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 27 novembre 2020

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Barbara Mecozzi

f.to digitalmente